

Prot. 114345/01

SENT. N. 878/01

R. G. N. 886/00

Cron. N. 6378

Rep. N. 933

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari - Prima Sezione Civile - composta dai Magistrati:

- 1) Dott. Ferdinando PAPIA Presidente
- 2) " Ivo GIUDICE Consigliere
- 3) " Vito SCALERA Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 878/2001

nella causa civile in grado di appello per " esclusione pagamento contributi bonifica" iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 886 dell'anno 2000.

T R A

Consorzio Bonifica Terre d'Apulia, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Sarcina, presso e nello studio del quale è elettivamente domiciliato-

A P P E L L A N T E

E

CATALDI Vincenzo, CHIAPPERINI Concetta, VALLARELLI Letizia, DE LEO Damiano, GRIECO Francesca, contumaci-

GUASTAMACCHIA Domenico, ALBANESE Nicoletta, TEMPESTA Paolo, PETRONE Teresa, CHIAROLLA Spe-

ranza, **CIPRIANI Rodolfo, CATALDI Raffaele, TANGARI Giuseppe, PAPARELLA Maddalena, DE VANNA Gioacchino, DE BARTOLO Anna, TRICARICO Cosimo, MASTRORILLI Nicola, DE SARIO Ernesto, ALTAMURA Gioacchino, GIURATO Maria**, elettivamente domiciliati in Bari presso e nello studio dell'avv. Domenico Bellantuono, dal quale sono rappresentati e difesi-

A P P E L L A T I

Oggetto: esclusione pagamento contributi bonifica-

4-878-4

La causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 190 cpc sulle conclusioni che qui di seguito si riportano.

Per l'appellante: (dall'atto di appello)

..... dichiarare che gli appellati, proprietari di immobili ricompresi nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, sono tenuti a corrispondere al consorzio i tributi previsti dalla legge - così come determinati e secondo i criteri indicati nei relativi provvedimenti amministrativi che alla stessa normativa si riferiscono - giusta la "utilitas" che i loro rispettivi immobili conseguono dall'appartenenza al sodalizio, concretante una incontrovertibile "qualità" fondiaria degli stessi immobili; per l'effetto condannare gli appellati al pagamento di spese e competenze del presente grado di giudizio....."

Per gli appellati: (dalla comparsa di risposta)

..... rigetto dell'appello proposto con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio....."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4.3.2000, pronunciata in contumacia del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia su domanda di Guastamacchia Domenico ed altri venti proprietari di fondi ricompresi nel comprensorio di bonifica dell'agro di Terlizzi, il Giudice Unico del Tribunale di Bari dichiarò che il consorzio non ha diritto a richiedere contributo alcuno a chi, come gli attori, non tragga beneficio diretto e specifico dalla bonifica.

Invero l'assunto posto a fondamento della domanda, e cioè che alcun contributo era dovuto al Consorzio in mancanza della percezione di qualsivoglia beneficio, non era stato contrastato in modo alcuno, essendo rimasto contumace il Consorzio,

dimodochè in punto di fatto il primo giudice aveva ritenuto per certo che gli attori effettivamente nessun beneficio avessero tratto dalla mera circostanza di trovarsi ricompresi nel perimetro del comprensorio di bonifica.

Avverso la sentenza ha proposto appello il Consorzio, assumendo che il fondamento del suo diritto alla percezione dei contributi è nel disposto dell'art. 860 del codice civile e dell'art. 10 del R.D. 13.2.1933 n. 215; l'una e l'altra norma collegano l'obbligo alla corresponsione del contributo a due presupposti: 1- la collocazione dell'immobile nel comprensorio di bonifica; 2- la configurabilità di un effettivo beneficio etiologicamente collegato all'opera di bonifica.

Quanto al secondo punto, in particolare, il Consorzio non nega che le controparti non abbiano tratto in concreto beneficio alcuno dall'appartenenza al sodalizio, ma pretende di provare che comunque agli stessi sarebbe stata conferita indirettamente una qualche sorta di utilità, equiparabile all'effettiva percezione di benefici diretti, consistente nell'incremento di valore che tutti i fondi ricompresi nel perimetro del comprensorio trarrebbero dalla circostanza della loro mera collocazione, poichè fruirebbero dell'effetto di trascinamento indotto dall'aumento di valore di quei fondi che, godendo in concreto e direttamente dei servizi di bonifica ed irrigazione, effettivamente traggono concreto e diretto vantaggio dal consorzio.

Assume in altre parole il consorzio che dell'aumento di valore di quei fondi si gioverebbero tutti gli altri fondi siti nel medesimo comprensorio, fruendo così, ancorchè indirettamente, di effetti favorevoli.

Intende dimostrare l'assunto producendo una relazione allestita a sua cura, nella quale il suddetto fenomeno è spiegato in termini teorici.

Chiede perciò l'integrale riforma della sentenza impugnata ed il rigetto della originaria domanda attorea.

Gli appellati resistono all'appello, deducendone l'inconsistenza, ed invocando la conferma della sentenza impugnata.

La causa è stata infine riservata per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è destituito di fondamento, attesocchè le stesse norme cui il Consorzio s'appella, peraltro puntualmente considerate in primo grado, collegano inconfutabilmente l'obbligo della contribuzione alla concreta percezione di vantaggi, tanto che l'art. 860 C.C. gradua l'obbligo "in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica", mentre per l'art. 10 R.D. 215/33 "sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica".

Atteso il chiaro dettato delle due norme, come ha insegnato la Suprema Corte con la sentenza delle Sezioni Unite n. 8960 del 14 ottobre 1996, che probabilmente anche l'appellante cita con i dati sbagliati, è tenuto a versare il contributo solo il proprietario che tragga dalle opere di bonifica effettivo, concreto e diretto vantaggio, strettamente incidente sulla qualità fondiaria.

Ciò vuol dire che deve considerarsi, per esempio, l'ipotesi di un fondo che, grazie all'attività del consorzio, acquisisse la qualità di "irriguo", ovvero acquistasse l'attitudine a determinate coltivazioni pregiate: il proprietario non potrà rifiutarsi di versare i contributi attesa la specifica e cospicua contropartita percepita.

Pretende invece il Consorzio che inveri l'ipotesi anche l'aumento di valore " per effetto del frascinamento" asseritamente indotto dall'apprezzamento di quegli altri fondi, siti nello stesso comprensorio, che a differenza di quelli oggetto del giudizio, hanno visto mutare la loro natura e qualità divenendo perciò più pregiati.

Va allora considerato che tale eventuale aumento di valore, a prescindere dalla considerazione che sarebbe necessaria comunque la dimostrazione del suo collegamento etiologico con l'attività del Consorzio, costituisce solo ipotesi congetturale sprovvista di qualsivoglia prova, che certo non può essere surrogata dalla indagine peritale proposta, anche perchè non si comprende quale tipo di accertamento dovrebbe fare il CTU (un'indagine di mercato? Sulla base di quali dati di raffronto?).

Del resto, ove dovesse accadere alla singolare tesi, si giungerebbe ad affermare che sempre e comunque il contributo sarebbe dovuto dai proprietari che vedono i loro fondi ricompresi nel comprensorio di bonifica per ciò stesso, a prescindere dalla verifica di qualsivoglia concreto ed effettivo beneficio, il che è l'esatto contrario di quanto le norme succitate prevedono.

La sentenza di primò grado merita pertanto integrale conferma. Il regolamento delle spese segue la soccombenza, e vi si provvede come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposta dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia nei confronti di Guastamacchia Domenico, Cataldi Vincenzo, Albanese Nicoletta, Chiapperini Concetta, Tempesta Paolo, Petrone Teresa, Chiarolla Speranza, Cipriani

Rodolfo, Valtarelli Letizia, Cataldi Raffaele, Tangari Giuseppe, Paparella Maddalena, De Vanna Gioacchino, De Bartolo Anna, Tricarico Cosimo, De Leo Damiano, Mastroianni Nicola, De Sario Ernesto, Altamura Gioacchino, Giurato Maria, e Greco Francesca, avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 4.3/3.5.2000, così provvede:

- 1) rigetta l'appello, per l'effetto integralmente confermando la sentenza impugnata;
- 2) condanna l'appellante a rifondere alle controparti in solido le ulteriori spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessive £. 4.200.000=, di cui £. 200.000= per effettivi esborsi; £. 1.000.000= per diritti di procuratore e £. 3.000.000= per onorario d'avvocato, oltre IVA e CNPAP su diritti ed onorari come per legge.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 9 ottobre 2001.

IL CONSIGLIERE EST

IL CANCELLIERE/CI
Dott.ssa Irma Violante

Irma Violante

depositato oggi in Cancelleria
Bari, 17 OTT. 2001

IL CANCELLIERE

Violante

1097 - Reg. ... L. 250.000 (€ 121)
4561 - D.P. ... L. 4.000 (€ 21)
L. 290.000 (€ 150)

Registrato a Bari il
al n. 35091

pagamento

D.D. 2001

17/10/2001
17 OTT 2001